



# Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211

[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it) [prot.tribunale.pescara@giustiziavert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziavert.it)

Prot. int. 63/18

Il Presidente del Tribunale

*Nella sua qualità di responsabile della spesa;*

*premesso che il Tribunale di Pescara deve procedere alla stipula di contratto per la fornitura di un intervento di piccola manutenzione consistente nel rifacimento di una tubazione delle acque bianche nel piazzale del parcheggio n.1 di questo Palazzo di Giustizia;*

*che non sono attive specifiche convenzioni Consip e che non è possibile trovare l'offerta per il citato servizio sul MEPA;*

*che non esistono nel caso di specie rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI ex art.26 comma 3bis del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e che pertanto non sussistono costi ulteriori per la sicurezza;*

*visto il preventivo fornito dalla Ditta GUERRATO spa, in esecuzione dell'obbligo contrattuale in essere (contratto stipulato in convenzione Consip);*

*ritenuto che, a norma dell'art.12 comma 2 lett. d) D.L. 98/2011 e succ. mod., si tratta di piccola manutenzione in quanto il preventivo di spesa è contenuto nel limite dei 5000,00 euro + IVA;*

*che tale intervento non risulta compreso nel contratto manutentivo in essere e trattasi quindi di un intervento extra-canone;*

*vista la determina 27.11.2018 prot. 13054/10 a firma del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila;*

*visto l'art. 31 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che, per ogni procedura di affidamento prevede l'obbligo della stazione appaltante di nominare, ai sensi della L.241/90 nel primo atto relativo ad ogni intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della procedura (dalla programmazione alla progettazione all'affidamento e esecuzione);*

*visto l'art. 32 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 n.50 che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di emettere la determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte prima dell'avvio delle procedure;*

*visti gli artt. 36 comma 2 lett. A) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 relativi ai contratti sotto soglia;*

*visti gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, L.190/2012 in materia di "Amministrazione trasparente";*

**DETERMINA**



*procedersi alla stipula del contratto per la fornitura dell'intervento manutentivo del rifacimento della tubazione delle acque bianche nel piazzale del parcheggio n.1 di questo Palazzo di Giustizia, mediante la **procedura di affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, alla ditta GUERRATO s.p.a., atteso che trattasi della ditta titolare del "global service" relativo all'edificio giudiziario;*

*attesa la esiguità della spesa non si ritiene di dover applicare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario (obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria o, in alternativa, sconto nella misura minima dell'1% sul totale imponibile ex art. 103 comma 11 D.Lgs. 18.04.2016 n.50);*

### **NOMINA**

*per la predetta procedura quale **Responsabile Unico del Procedimento** la dr.ssa Elsa PERRICELLI, funzionario contabile in servizio presso questo Tribunale, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici citato oltre che dell'art. 3 L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (Conto dedicato\*<sup>1</sup>).*


*La stessa curerà tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura.*

*Il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale (lettera-contratto ex art.32 comma 1, Codice dei Contratti Pubblici) con oneri fiscali e tributari a carico dell'aggiudicatario e sarà sottoscritto dal Presidente del Tribunale.*

*Si pubblici altresì sul sito internet dell'ufficio.*

*Pescara, 3 dicembre 2018*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Angelo Mariano Bozza



---

<sup>1</sup> La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010 in vigore dal 13/11/2010

